



COMUNE DI CAPACI

(Città Metropolitana di Palermo)

- STAZIONE APPALTANTE -

P. IVA : 80019740820

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO NELL'AREA DENOMINATA "COPACABANA" DI CAPACI PER LA DURATA DI ANNI 4 (QUATTRO).
CIG: 8678517AC7.**

AREA " TERZA " - POLIZIA MUNICIPALE

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO.....	pag. 3
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE.....	pag. 3
ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	pag. 3
ART. 4 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:.....	pag. 3
ART. 5- TARIFFE, DURATA DELLA SOSTA E RISCOSSIONE.....	pag. 3
ART. 6 - CANONE ANNUO.....	pag. 4
ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	pag. 4
ART. 8 - GARANZIA DI ASSICURAZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	pag. 4
ART. 9 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	pag. 4
ART. 10 - ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	pag. 5
ART. 11 - PERSONALE DELLA DITTA.....	pag. 6
ART. 12 - VESTIERIO DEL PERSONALE.....	pag. 7
ART. 13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE RISOLUZIONE CONTRATTO.....	pag. 7
ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI.....	pag. 7
ART. 15 - PENALE.....	pag. 7
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE.....	pag. 8
ART. 17 - FORO COMPETENTE.....	pag. 8
ART. 18 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI.....	pag. 8
ART. 19 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.....	pag. 8
ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI.....	pag. 8



COMUNE DI CAPACI

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

AREA III- POLIZIA MUNICIPALE

- STAZIONE APPALTANTE-

P. IVA : 80019740820

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
"GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO" dell'area denominata
"COPACABANA" in Capaci – via del "Mediterraneo 3 Ottobre
2013" – per la durata di anni 4 (quattro)**

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il servizio consiste nella gestione:

- di un parcheggio "custodito" a pagamento in un area di **circa mq 20.595,00**, comprensiva delle aree interne di manovra, sita in contrada Mansueto, denominata "Copacabana" (la planimetria dell'area fa parte integrante del capitolato);
- l'area di parcheggio denominata "Copacabana, essendo custodita va coperta con polizza assicurativa da parte del concessionario per eventuali danni a terzi (persone e cose) ed agli automezzi parcheggiati.

Art. 2 - Durata della concessione .

L'affidamento in concessione avrà la durata di **anni 4 (quattro) per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024**, dalla firma del contratto, mediante sottoscrizione di scrittura privata tra il Comune di Capaci e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara. **La firma del contratto comporta automaticamente la consegna delle aree di cui all'art. 1.**

Art. 3 - Luogo di esecuzione del servizio

- Comune di Capaci – area parcheggio "Copacabana" (custodito) di circa 20.000 mq in via del "Mediterraneo 3 Ottobre 2013";

Art. 4 - Procedura e criterio di aggiudicazione

- Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio **dell'offerta al rialzo sulla base d'asta prevista di € 95.000,00;**

Art. 5 - Tariffe, durata della sosta e riscossione

La tariffa oraria all'interno dell'area parcheggio "Capocabana", è stata fissata con deliberazione della **G.M. n. 25 del 23.02.2021** come segue:

- Tariffa giornaliera (8-24) in un area di circa mq.15,000: **€ 5,00** per autoveicoli; **€ 12,00** per autocaravan e roulotte; **€ 2,00** per ciclomotori e motocicli;
- Tariffa oraria (8-24) in un area di circa mq. 5,000: **€ 1,00 per ogni ora** per tutti gli autoveicoli;
- Tariffa (00,00-04,00) nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi: **€ 1,00 per tutto il periodo e per tutti i veicoli.**
- La riscossione avverrà mediante schede/tagliandi parcheggio.

Art. 6 – Canone annuo

Il concessionario è tenuto a versare un canone annuo, pari all'offerta al rialzo dell'aggiudicatario, per ogni anno per anni 4 (quattro), con scadenza entro il mese di luglio di ogni anno dall'anno 2021 all'anno 2024, precisando che eventuali somme non versate alle scadenze prestabilite, a titolo di canone, il concessionario sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori in ragione del tasso legale vigente, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di avvalersi dell'applicazione di penalità e clausola risolutiva espressa. Anche in deroga degli articoli 1193 e 1194 del Codice Civile qualsiasi versamento del gestore sarà sempre imputato in primo luogo a copertura di eventuali interessi di mora e spese e successivamente all'annualità di canone, con priorità da quelle scadute da maggior tempo. Restando inteso che qualunque contestazione sollevata dal concessionario non potrà in alcun modo autorizzare il concessionario stesso a sospendere il puntuale pagamento dei canoni secondo le scadenze pattuite.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il concessionario deve adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010. In particolare il concessionario dovrà comunicare all'ufficio competente del Comune di Capaci gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

Art. 8 – Garanzia di assicurazione e coperture assicurative

- l'offerta dovrà essere corredata da garanzia pari al 1% della somma di € 100.000,00 (per la cauzione si è tenuto conto di una base di € 100.000,00) secondo le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 il cui ammontare è dimezzato, rispetto a quello previsto dal medesimo art.93 ai sensi dell'art.1 c.4, ai sensi della legge 11 settembre 2020, n.120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni);
- L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo le modalità di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016 (tenendo conto della base di € 100.000,00).
- È fatto obbligo al Concessionario di stipulare **una polizza di responsabilità civile verso terzi**, a copertura dei danni cagionati al Comune di Capaci e a terzi durante la gestione del servizio oggetto dell'appalto, con un massimale minimo di RCT di € 5.000.000,00 (comprensiva dei Danni da Incendio con sotto limite minimo di € 1.000.000,00) e un massimale minimo di RCO di € 3.000.000,00. Tali massimali devono considerarsi pieni per sezione e non soggetti ad alcun limite in aggregato tra le due sezioni. L'assicurazione dovrà essere operante anche durante la realizzazione degli interventi necessari all'avvio e all'esecuzione del servizio e all'adempimento degli obblighi di manutenzione. L'assicurazione dovrà essere operante anche durante la realizzazione degli interventi necessari all'avvio e all'esecuzione del servizio e all'adempimento degli obblighi di manutenzione. Il concessionario deve depositare copia delle richieste polizze presso il Comune di Capaci contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. Il concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Comune di Capaci da ogni danno e da qualsiasi azione da parte di terzi derivanti nella gestione del parcheggio di che trattasi. In entrambe le polizze dovrà essere inclusa specifica Clausola di Rinuncia alla Rivalsa nei confronti del Comune di Capaci. Il concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza con riferimento anche al D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario è responsabile per danni alle cose o persone che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione del presente contratto. Il Concessionario, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità civile per danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, verso terzi, persone, animali o cose, nonché per danni arrecati ai beni immobili e mobili di proprietà o in locazione del Comune di Capaci, conseguenti a omissioni, negligenze o quant'altro attinente all'esecuzione delle prestazioni del presente appalto.

Art. 9 – Oneri a carico del Concessionario

- a) Vendita schede/tagliandi per la sosta all'interno dell'area parcheggio denominata "Copacabana" con ingresso dalla via del "Mediterraneo 3 ottobre 2013";
- b) E' fatto obbligo al concessionario intervento di riordino e sistemazione dell'area denominata "Copacabana", oggetto del presente capitolato (zona di sosta, zona di manovra, viabilità interna, ingressi, uscite di sicurezza, vie di fuga uscite di sicurezza e prossimità agli accessi), mediante l'esecuzione di attività di pulizia e asportazione anche manuale di rifiuti, con spianamento locale con materiale tipo tout venant o simile in opera su terreno e vegetazione di qualsiasi natura e consistenza nonché la diserbatura,

decespugliamento, potatura di alberi, ecc..) della aree verdi esistenti all'interno delle aree di parcheggio e nel raggio di un metro circostante alle stesse aree (individuata nella planimetria allegata al presente), compresa la raccolta il caricamento, il trasporto ed il conferimento in discarica del materiale ed altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e perfetta regola d'arte;

- c) La collocazione di segnaletica e cartelli informativi all'ingresso del parcheggio "Copacabana" con l'esposizione di cartello indicante: **"Comune di Capaci parcheggio pubblico custodito"**- orari di apertura e chiusura - tariffe, presso l'ingresso del parcheggio Copacabana; delimitazione degli stalli di sosta all'interno dell'area "Copacabana", la fornitura e posa in opera all'interno della predetta area della segnaletica anche orizzontale dove è possibile;
- d) La fornitura e posa in opera di idonea chiusura con barriere/catene con segnalazione diurna e notturna degli ostacoli nel varco di accesso/uscita ubicato in via del "Mediterraneo 3 Ottobre 2013" di fronte stabilimento balneare "Bagni Artù" (indicato al punto 1 della planimetria parte integrante della presente) e la fornitura e posa in opera di barriere con segnalazione diurna e notturna nelle 3 (tre) uscite di emergenza (punti 2-3-4 della planimetria) sul retro del parcheggio per le vie Trattati di Roma e Lituania;
- e) La realizzazione di impianto elettrico di alimentazione, compresa fornitura contatore, e distribuzione per l'illuminazione degli ingressi e dell'intero parcheggio mediante revisione, controllo e manutenzione dell'impianto esistente già attestantesi al palo centrale e fornitura e posa in opera proiettore IP657 conforme alla normativa EN60598-cei 34/2 munito di lampada SAP da 200 W su palo h min. 5 m. ;
- f) L'apertura quotidiana del parcheggio "Copacabana" dalle ore 8,00 alle ore 24,00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8,00 alle ore 04,00 il sabato, domenica, prefestivi e festivi (orari che potranno essere modificati con apposita ordinanza sindacale) ;
- g) La delimitazione all'interno dell'area "Copacabana" l'area destinata al parcheggio delle autovetture con tariffa di pagamento di € 1,00 per ogni ora di sosta e di € 5,00 per la sosta per l'intero giorno, giusta delibera della Giunta Municipale n. 25 del 23/02/2021;
- h) L'individuazione, con sufficiente segnaletica, all'interno di Capocabana di un area di circa 4.800 mq, riservandola al parcheggio dei ciclomotori e/o motocicli, con tariffa di € 2,00 per l'intera giornata e al parcheggio dei camper e/o roulotte con tariffa di € 12,00 per l'intera giornata.
- i) La copertura assicurativa per eventuali danni a terzi (persone e cose) ed agli automezzi parcheggiati;
- j) La collocazione di un congruo numero di estintori (minimo 08 (otto) all'interno della suddetta area di parcheggio "Copacabana";
- k) L'osservanza dei criteri di cui al punto 7.1 del D.M, 1 febbraio 1986 ed in particolare: **"Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a mt. 1,5 lungo i lati ove affacciano aperture di fabbricati perimetrali; il responsabile della gestione del parcheggio dovrà garantire l'osservanza delle vigenti norme tecniche di sicurezza antincendio"**.

Art. 10 – Altri obblighi del concessionario

- Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. Il concessionario è obbligato a garantire gli standard qualitativi richiesti dal presente Capitolato e come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento a regolarità e affidabilità dei servizi, comunicazione all'utenza e rispetto dell'ambiente. In caso di rottura o guasto di una apparecchiatura (anche a causa di atti vandalici diurni e notturni) la ditta concessionaria si impegna a garantire l'intervento di riparazione entro 24 ore e la pronta sostituzione in caso di guasto non riparabile. In caso di guasto di tutte le apparecchiature installate è fatto obbligo della concessionaria di consentire l'utilizzo del parcheggio anche se ciò comporta la mancata riscossione delle tariffe. In caso di rottura o guasto delle barriere la concessionaria dovrà garantire un immediato intervento entro 30 minuti dalla chiamata 24 ore su 24 al fine di consentire l'entrata e l'uscita delle autovetture dall'area a parcheggio. Le stazioni di ingresso e di uscita devono essere dotate di un sistema illuminato per consentirne la visione notturna e l'effettuazione delle operazioni di entrata e di uscita. Il concessionario, prima della messa in funzione del parcheggio e ogni qualvolta si rilevi necessario a causa dell'usura, dovrà provvedere al livellamento del piano di calpestio per rendere perfettamente pedonabile l'area di parcheggio mediante il rifacimento o la sistemazione della pavimentazione esistente.
- Migliorie delle aree a cura della ditta concessionaria potranno essere consentite nel corso della durata della concessione previa autorizzazione dell'Amministrazione e fermo restando che alla scadenza contrattuale la ditta concessionaria non potrà rivendicare alcuna pretesa economica in merito alla migliorioria apportata. Il Comune di Capaci si riserva peraltro la facoltà di imporre al concessionario la

rimozione delle migliorie a cura e spese di quest'ultimo. Il Comune di Capaci si riserva di impartire delle prescrizioni tecniche relative agli interventi di manutenzione sopradescritti.

- Alla scadenza della concessione, al momento della riconsegna delle aree, il concessionario dovrà rimuovere ogni apparecchiatura (parcometri, regolatore accessi, barriere, ecc), a propria cura e spese, senza poter vantare alcuna pretesa, risarcimento o rimborso, garantendo comunque la fruibilità dei parcheggi fino alla riconsegna delle aree, fatto salvo diversi accordi privati tra il concessionario uscente e il nuovo aggiudicatario della concessione. Il Comune di Capaci si riserva la facoltà di effettuare periodici o saltuari controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme contenute nel presente contratto, nonché di tutti gli impegni e obblighi assunti e di emanare le conseguenti prescrizioni per mezzo dei competenti uffici comunali. Il Comune di Capaci vigilerà, attraverso i propri uffici, affinché la gestione del servizio sia svolta correttamente e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente contratto, senza con ciò escludere la responsabilità del concessionario circa la gestione del servizio stesso. Il concessionario dovrà fornire tutti i chiarimenti e la documentazione necessaria al controllo. La ditta concessionaria della concessione al momento della sottoscrizione del relativo contratto comunica al Comune di Capaci il nome e recapiti (telefono, e-mail, p.e.c.) del responsabile del servizio, reperibile 24 ore su 24, il quale deve tenere i contatti e gestire il rapporto con la Stazione Appaltante.
- Il concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza con riferimento anche al D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario è responsabile per danni alle cose o persone che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione del contratto. Il Concessionario, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità civile per danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, verso terzi, persone, animali o cose, nonché per danni arrecati ai beni immobili e mobili di proprietà o in locazione del Comune di Capaci, conseguenti a omissioni, negligenze o quant'altro attinente all'esecuzione delle prestazioni del presente appalto.

Art. 11 – Personale della ditta

E' fatto obbligo al concessionario di gestire i parcheggi e di assicurare il servizio a mezzo di personale idoneo e sufficiente alla gestione degli stessi; le generalità di detto personale devono essere comunicate all'Amministrazione prima dell'impiego, nonché in occasione della loro eventuale sostituzione. In qualsiasi circostanza gli addetti al servizio dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti dei cittadini. Tutto il personale deve essere assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti norme previste dal contratto collettivo dei lavoratori applicato. Nel contempo devono essere rispettate tutte le prescrizioni in materia di trattamento fiscale e contributivo nonché di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. In ogni caso tutti gli oneri sono a interamente a carico della ditta aggiudicataria.

In esecuzione dell'art. 17 della Legge 127/97 (con il quale, nel comma 132, è stata prevista la possibilità da parte dei comuni di conferire con provvedimento del sindaco le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione) il concessionario potrà dotare il suo organico di ausiliari del traffico, a seguito di un'adeguata formazione professionale ed una successiva valutazione di idoneità da parte del Comune di Capaci, in conformità alle disposizioni della circolare del Ministero degli Interni del 17 agosto 1997 N. 330/A/26467/110/26, in modo da garantire il rispetto del corretto utilizzo degli spazi di sosta nonché il pagamento delle tariffe da parte degli utenti. Il servizio reso dagli ausiliari del traffico è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, pertanto la sua erogazione dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza. I verbali emessi dagli ausiliari del traffico saranno gestiti dal Comando di Polizia Municipale che curerà la consegna dei blocchi dei preavvisi di accertamento e dei blocchi dei processi verbali.

Gli ausiliari del traffico muniti del bollettario, potranno quindi effettuare i controlli e procedere all'emissione dei verbali di accertamento. In tal caso gli ausiliari potranno informare il contravventore della facoltà di esibire i documenti di guida per consentire l'immediata stesura del verbale di accertamento dell'infrazione. Il concessionario si impegna a consegnare entro le ore 12.00 di ogni venerdì tutti gli accertamenti effettuati fino al venerdì della settimana precedente, accompagnati da una specifica distinta (eventualmente anche in formato elettronico). Al Comune di Capaci vengono integralmente riconosciuti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli ausiliari del traffico e della sosta, ai sensi dell'art. 208 del codice della strada. Detto personale del gestore, ai sensi dell'art. 17 comma 132 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, potrà svolgere funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, abilitato a termine di legge a svolgere dette attività, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati non colposi;
- assenza di provvedimenti per la repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Art. 12 – Vestiario del personale

Il personale addetto alla vigilanza deve essere dotato, a cura e spese della ditta aggiudicataria di un apposito vestiario di facile identificazione, con catarifrangenti e berretto tipo boy scout di colore blu, che dovranno essere tenuti puliti e decorosi. Ogni addetto dovrà essere individuato con un tesserino riportante la seguente dicitura: “**Comune di Capaci – Gestione parcheggio a pagamento**”, numero di matricola, una foto recente, nome e cognome dell’addetto. Tale tesserino dovrà essere applicato in modo ben visibile al vestiario.

Art. 13 – Revoca della concessione, risoluzione e recesso del contratto

L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’appalto per motivi di interesse pubblico, con preavviso di almeno 07 (sette) giorni prima, da notificarsi, per iscritto al concessionario. Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnato dall’Ente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
- nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell’esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all’applicazione di penali;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda ad altri soggetti in sub-appalto o qualsiasi cessione del contratto, pena l’incameramento della cauzione definitiva, oltre il risarcimento di ogni danno.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Ente dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all’immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il Comune è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, e prima meglio indicati, è disposta: la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 14 – Spese contrattuali

Restano a carico del concessionario le spese di contratto e nessun onere economico diretto o indiretto dovrà ricadere sul Comune di Capaci, comprese eventuali perdite di gestione, che ricadranno per intero a carico del concessionario.

Art. 15 – Penale

In caso di mancato rispetto di una delle condizioni contenute nel presente capitolato, in rapporto alla gravità della medesima, la ditta aggiudicataria potrà subire una penale da €. 100,00 per ogni singola violazione regolarmente contestata, con rivalsa sulla cauzione prestata. L’applicazione di una penale non esime il concessionario dall’obbligo di adempiere l’obbligazione in relazione alla quale è stata mossa la contestazione e conseguentemente comminata la penale. Il Comune di Capaci potrà comminare un’ulteriore penale, in caso di recidiva, di €. 200,00. Condizione per l’esigibilità della penale è la previa contestazione scritta nel termine di giorni 60 dalla conoscenza dell’evento o dalla circostanza sanzionabile. La ditta concessionaria avrà diritto di fornire chiarimenti e giustificazioni nel termine di giorni 15 dall’avvenuta contestazione. L’ammontare delle penalità è addebitato sul deposito cauzionale, fatto salvo l’eventuale maggior danno e/o la risoluzione del contratto. Salvo il caso di risoluzione del contratto, la ditta concessionaria ha l’obbligo di ripristinare il deposito cauzionale così decurtato. L’accertata violazione delle prescrizioni di cui agli art. 4 e 11 del presente contratto costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. . In questo caso la risoluzione si verifica di diritto con comunicazione scritta inviata dal Comune di Capaci al concessionario, ferma restando la possibilità di intraprendere azione di risarcimento ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile per eventuali danni subiti ed incameramento dell’intero deposito cauzionale previsto dal Contratto che potrà essere risolto di diritto, senza necessità d’intervento giudiziale e previo onere di comunicazione da parte del Comune di Capaci, inoltre nei seguenti casi:

- sospensione del servizio per colpa della Ditta concessionaria;

- sospensione o ritardo dei pagamenti dei canoni e delle spese condominiali per un periodo superiore a 60 giorni dal termine previsto; cessione del contratto o subconcessione;
- fallimento della concessionaria;

In caso di risoluzione del contratto per colpa della concessionaria, il Comune potrà aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria di gara, addebitando i maggiori oneri che ne dovessero derivare alla Ditta inadempiente.

Art. 16 – Spese contrattuali e registrazione.

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria. Tutte le spese dipendenti, inerenti e conseguenti il contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario che che dichiarerà di accettare. Il concessionario deve altresì provvedere direttamente ad assolvere tutti gli adempimenti d'obbligo, sia fiscali che tributari inerenti l'attività esercitata. L'Amministrazione è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati.

Art. 17 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente è quello di Palermo.

Art. 18 – Accettazioni delle condizioni.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della Ditta concorrente, tutte le condizioni del presente Capitolato d'onori, nessuna esclusa, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficacia a norma dell'art.1341 co.2. L'operatore economico si impegna:

- a comunicare alla Stazione Appaltante il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti ecc.);
- La ditta inoltre, in ordine a quanto previsto nel vigente P.T.P.C. del Comune di Capaci, deve non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Capaci nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 19 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati.

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Il concessionario si impegna a fare in modo che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettono in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. I dati in possesso devono essere adeguatamente tutelati. Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nella normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e del GDPR Privacy n.2016/679. La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR Privacy n.2016/679, informa il concessionario che tratterà i dati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 20 – Disposizioni finali

Per quanto non disposto dal presente deve essere fatto riferimento all'art.164 del D.Lgs. 50/2016 e alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.